

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2448

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARACRI, BARBIERI, CASSINELLI, PROIETTI COSIMI,  
RUBINATO, SARDELLI, SPECIALE**

Disposizioni per la tutela del patrimonio familiare dai pregiudizi economici derivanti dalla condotta di un componente della famiglia e delega al Governo per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali

*Presentata il 19 maggio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molto spesso quando si scioglie un matrimonio e ne cessano gli effetti civili, i figli sono le prime vittime incolpevoli. Se poi sono maggiorenni rischiano di perdere la casa familiare e di ritrovarsi in mezzo ad una strada. Essi vengono ad assumere un'aspettativa di fatto priva di rilevanza alla stregua dell'ordinamento giuridico. Tale situazione non è giuridica, anche se dovrebbe essere meritevole di protezione. Se un'unione fallisce, e se la residenza familiare è intestata disgraziatamente solo ad un coniuge totalmente disinteressato, senza scrupoli, benestante e avido di denaro, il giudice prima o poi smembrerà ciò che resta del gruppo familiare, senza preoccuparsi di altro. Successivamente nelle aule giudiziarie, sia penali che ex-

trapenali, la tutela dei diritti sarà solo una mera speranza. Tutto quello che farà quel padre, che abbia ottenuto un provvedimento di rilascio della casa, sarà agli occhi di un giudice lecito e giustificato.

La nota legge sul diritto di famiglia è ferma al lontano 1970 e troppo spesso, in questi quarant'anni, abbiamo assistito a situazioni in cui un coniuge, padre o madre di famiglia, abbandona la propria famiglia per unirsi a giovanissime mogli, anche straniere, che diventano uniche intestatarie di tutti i beni del marito, devastando intere imprese familiari, mettendo sul lastrico i componenti della famiglia preconstituita che ha lavorato una vita intera nell'azienda e vissuto nella casa familiare. Anche il gioco d'azzardo, vera e propria piaga sociale, ha procurato danni

irreversibili ad interi nuclei familiari, nei quali, in alcuni casi, oltre al dissesto economico, è stata persa perfino la casa familiare, mettendo letteralmente famiglie intere in mezzo ad una strada. E così vengono soppressi i diritti inviolabili dell'uomo e viene sovvertito l'assetto costituzionale, costituendo essi la base dello Stato di diritto. In realtà, all'atto pratico, quei diritti molto spesso rivestono solo una mera rilevanza sociale. È vero che la legge è generale e astratta, lo *ius* comune si applica a tutti: forse ci vorrebbe una legge-provvedimento destinata unicamente ai figli. Un documento vincolante che non lasci margini di scelta al giudicante, un'intenzione chiara del legislatore, un significato e un interesse da tutelare altrettanto chiari, da ridurre il giudice a *vox iuris*, al fine di non sgretolare ulteriormente quel nucleo, quella comunità costituita dai figli e nata dalla coppia che resta società naturale anche se non più fondata sul matrimonio.

Se si prendono in esame i casi più comuni e diffusi, si può affermare che il cosiddetto diritto di famiglia ha inteso proteggere l'interesse individuale del singolo e cioè dell'ex marito o moglie, anziché l'interesse collettivo della famiglia a fronte di una condizione economica dell'altro ex coniuge e dei figli assolutamente inadeguata e deficitaria, figli che sono stati trattati dal giudice peggio di quelli che una volta erano chiamati figli illegittimi. I danni sofferti sono allucinanti e ormai sono divenuti irrisarcibili. I rimedi sono tardivi, in casi simili servono a ben poco,

quando il pregiudizio arrecato è ormai una voragine. Quando si chiede e si chiede di nuovo vuol dire che si è già sconfitti. Ora per poter riaffermare i diritti previsti dall'articolo 29 della Costituzione, cui corrispondono doveri, attività e comportamenti inderogabili di solidarietà anche politica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, anche alla luce del diritto comunitario, ai quali a quanto pare ci si è già sottratti, bisogna dare una risposta. La soluzione proposta consiste nel prevedere che il bene va gravato da usufrutto in favore dei figli, usufrutto da acquistarsi per volontà di legge, legge efficace anche nei confronti di eventi già verificatisi alla data della sua entrata in vigore, o quanto meno nel conferire ai figli un diritto soggettivo di abitazione incedibile. I relativi precetti dovranno essere dotati di sanzione in caso di loro inosservanza.

La presente proposta di legge, che potremmo denominare « salva famiglie », agisce e interviene quindi nei confronti di quella categoria di soggetti che, per la loro delicata e peculiare natura, devono tenere la condotta morale del cosiddetto « buon padre di famiglia », ovvero un comportamento che non comprometta la sopravvivenza, la fiducia, il benessere e la serenità familiare. In particolare, essa tende a prevenire e sanzionare la condotta inconciliabile dei genitori che espone i figli o il coniuge a pregiudizi gravi e irreparabili, i quali, una volta posti in essere, turbano e disgregano la compagine familiare e dell'intero tessuto sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Disposizioni per la tutela del patrimonio familiare dai pregiudizi economici derivanti dalla condotta di un componente della famiglia).*

1. Sono nulle le alienazioni di beni, a titolo oneroso o gratuito, effettuate senza giustificato motivo, anche con più atti distinti, dal componente di un nucleo familiare per un valore eccedente la metà del valore complessivo del patrimonio della famiglia.

2. Il genitore, nel caso di figlio maggiorenne convivente, i figli legittimi, naturali e adottivi, il coniuge non legalmente separato, ovvero il coniuge legalmente separato o divorziato qualora agisca nell'interesse del figlio minore o incapace, e i discendenti fino al secondo grado possono chiedere che sia dichiarata la nullità delle alienazioni compiute da un componente del nucleo familiare in violazione del comma 1. Il diritto di agire non spetta nei casi di indegnità stabiliti dall'articolo 463 del codice civile.

3. I soggetti indicati nel comma 2 possono chiedere l'adozione di un provvedimento cautelare conservativo qualora vi sia fondato motivo di ritenere imminente l'alienazione di beni in violazione del comma 1.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere proposta entro tre mesi dall'alienazione o dall'avvenuta conoscenza della medesima. Nel caso di più atti, il termine decorre dall'ultimo atto che ha determinato il superamento del limite stabilito nel comma 1.

5. Le domande di cui ai commi 2 e 3 sono proposte al tribunale competente per territorio e sono assegnate alla sezione specializzata in materia di famiglia, di cui all'articolo 2 della presente legge. Il tri-

bunale può esperire ogni indagine, anche di carattere personale o patrimoniale, e nominare un consulente tecnico.

6. Il tribunale, accertata la fondatezza della domanda di cui al comma 2, dichiara la nullità delle alienazioni effettuate e ordina il reintegro nel possesso dei beni o il versamento di un'equivalente somma di denaro. Il tribunale attribuisce ad un componente del nucleo familiare l'amministrazione di tali beni o somme di denaro nell'esclusivo interesse della famiglia.

7. All'acquirente a titolo oneroso dei beni la cui alienazione è dichiarata nulla ai sensi del comma 6 spettano la restituzione del corrispettivo pagato per essi, compresi gli interessi nella misura legale, e l'indennizzo di ogni altra spesa sostenuta in relazione a questi.

8. Resta ferma, nei casi previsti dalla presente legge, l'applicabilità delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, previste dal titolo XII del libro primo del codice civile.

## ART. 2.

*(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'istituzione e la disciplina delle sezioni specializzate in materia di famiglia presso i tribunali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata presso ciascun tribunale;

b) devolvere alla competenza delle sezioni specializzate le materie civili attualmente attribuite ai tribunali per i minorenni, nonché le materie attualmente spettanti al giudice tutelare e le controversie in materia di rapporti di famiglia attualmente sottoposte alla competenza del tribunale;

*c)* stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni specializzate, regolando la devoluzione dei procedimenti pendenti a tale data presso gli organi giurisdizionali di cui alla lettera *b*).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0026560\*